



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario);

VISTO l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI e il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/9/2013 e il D.P.C.M. del 17 luglio 2017 n. 143 “Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”;

VISTO, in particolare, l’art. 3 del precitato Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 105/2013 con il quale le funzioni già riconosciute all’ex ASSI sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTO il DPCM 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016 reg.ne n. 2303, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia Dr. Francesco Saverio Abate, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, a decorrere dalla data del provvedimento per la durata di tre anni;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTA la Direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione riferita all'esercizio 2017 del 24 gennaio 2017 n.983 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrata presso la Corte dei Conti in data 17 febbraio 2017 al numero 136;

VISTA la Direttiva Dipartimentale DIPQAI n. 478 del 15 febbraio 2017 registrata all'Ufficio Centrale di Bilancio in data 24 febbraio 2017 n. 252 con cui, in coerenza con le priorità politiche individuate nella Direttiva ministeriale n. 983 del 24 gennaio 2017, ai titolari delle Direzioni generali sono stati assegnati gli obiettivi operativi nonché le risorse finanziarie per la loro realizzazione;

VISTA la nota del 24 gennaio 2017 prot. n. 5016 in materia di avvio della gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modifiche ed integrazioni che dispone che, nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente;

VISTO che tra le funzioni trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed attribuite alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, rientra la programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione;

VISTO il disciplinare dei libri genealogici dei cavalli di razza Orientale, Anglo-Arabo e Sella Italiano approvato con D.M. n. 3580 del 12 giugno 2008;

VISTO il vigente regolamento delle manifestazioni del cavallo da sella;

CONSIDERATA l'evoluzione normativa e tecnica del comparto allevatorio e delle discipline equestri;

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere ad un aggiornamento del regolamento delle manifestazioni del cavallo da sella

DECRETA

Articolo unico

1. E' approvato il regolamento delle manifestazioni del cavallo da sella secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

REGOLAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DEL CAVALLO DA SELLA

Articolo 1

Manifestazioni del cavallo da sella

1. Con la denominazione di manifestazione si intende qualsiasi rassegna, mostra, competizione, prova funzionale, occasione di mercato, indetta, riconosciuta o autorizzata dal MiPAAF.
2. Le manifestazioni sono finalizzate alla selezione, formazione, addestramento e promozione dei cavalli destinati all'attività equestre con particolare riferimento alle discipline sportive del Salto ad ostacoli, Dressage, Concorso Completo di Equitazione ed Endurance.

Articolo 2

Modalità di svolgimento

1. Le manifestazioni si articolano nelle seguenti tipologie:
 - a) Allevatoriali, per i puledri fino a 3 anni, prevedono le prove morfo-attitudinali, di Salto in libertà, di Obbedienza ed andature, Combinata di attitudine;
 - b) Equestri, per i cavalli di 4 anni ed oltre, prevedono gare di addestramento e selezione specifiche delle varie discipline sportive;
2. Le manifestazioni sono stabilite annualmente dal MiPAAF che provvede all'approvazione e pubblicazione di disciplinari, programmi e calendari;
3. Per la realizzazione dei singoli eventi, il Ministero si avvale di Comitati organizzatori a cui possono essere erogati contributi a parziale copertura delle spese, definiti nei programmi annuali;
4. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1 possono essere riconosciute o autorizzate manifestazioni organizzate dalla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) o da altri enti ed associazioni del settore equestre;

Articolo 3

Partecipazione

1. La partecipazione alle manifestazioni è riservata:
 - a. Ai cavalli iscritti nei libri genealogici delle razze Orientale, Anglo-Arabo e Sella Italiano di cui al disciplinare approvato con Decreto Ministeriale n. 3580 del 12 giugno 2008 e s.m.i.;
 - b. Ai cavalli di razza PSI con passaporto MiPAAF o considerati italiani ai sensi dell'art 123 del regolamento delle corse al galoppo;
 - c. Ai cavalli iscritti nel Registro Sportivo del cavallo da sella;

2. Alle manifestazioni allevatorie possono partecipare esclusivamente i soggetti di cui al comma 1 punto a) iscritti nel registro puledri ed i soggetti di cui al comma 1 punto c) appartenenti alle razze Maremmano, Salernitano e Persano.

Articolo 4

Prove e competizioni

1. Le prove e le competizioni previste nelle manifestazioni sono strutturate in modo tale da:
 - a. Consentire una valutazione obiettiva della qualità e del potenziale dei giovani cavalli attraverso l'apprezzamento delle abilità naturali e delle caratteristiche morfo-attitudinali;
 - b. Verificare lo stato di mantenimento e di cura dei soggetti;
 - c. Valutare e completare la formazione di base ed agevolare l'addestramento per l'utilizzo nelle competizioni equestri;
2. L'attività si propone di:
 - a. Selezionare i migliori soggetti per il loro impiego, nelle varie discipline sportive, in competizioni di massimo livello tecnico;
 - b. Promuovere la valorizzazione e favorire la commercializzazione dei prodotti dell'allevamento;
 - c. Fornire dati omogenei ed oggettivi per la selezione ed il miglioramento delle razze, la classificazione dei riproduttori e la valutazione precoce della progenie;

Articolo 5

Giurie e controllo

1. Il MiPAAF esercita il controllo sull'organizzazione delle manifestazioni tramite propri funzionari e sulla regolarità tecnica delle gare tramite ispettori tecnici e delegati tecnici;
2. Le giurie sono nominate dal MiPAAF per singola manifestazione, secondo criteri di efficacia ed efficienza, tenuto conto, in relazione alla tipologia ed alla rilevanza dell'evento, della professionalità e delle competenze degli incaricati.
3. I giudici, gli ispettori tecnici e i delegati tecnici sono scelti tra gli iscritti nel "Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella – elenco giudici delle manifestazioni del cavallo da sella" istituito ai sensi del D.M. numero 11930 del 23 febbraio 2015;

Articolo 6

Montepremi

1. I montepremi e le modalità di ripartizione sono definiti nei programmi annuali, tenuto conto delle disponibilità finanziarie;
2. Le classifiche sono validate e certificate dagli ispettori tecnici o dai delegati tecnici e, nel caso di cui al comma 4 dell'art. 2, dall'organismo competente;

Articolo 7

Benessere animale

1. Durante lo svolgimento delle manifestazioni e nelle attività correlate (addestramento, trasporto, ecc.) devono essere rispettate tutte le norme relative alla salute ed al benessere degli animali, la cui salvaguardia prevale su ogni altra esigenza;
2. Sono vietate tecniche di conduzione o di addestramento coercitive o offensive per i cavalli;
3. Il MiPAAF esercita il controllo e la repressione sull'utilizzo di sostanze dopanti con le modalità previste dal "regolamento per il controllo delle sostanze proibite".